



CAPITOLATO TECNICO

Concessione spazi per il servizio di erogazione di alimenti e bevande mediante l'installazione e gestione di distributori automatici presso alcune sedi dell'ATENEO CIG 9864641F43

ART. 1 - PREMESSA

L'Ateneo intende affidare in concessione il servizio di erogazione di alimenti e bevande mediante l'installazione di distributori automatici presso le seguenti sedi dell'Ateneo:

SEDE	n. presunto di frequentanti sedi didattiche/uffici	n. distributori
Complesso universitario di Viale Lincoln/via Vivaldi di Caserta + Aulario Viale Lincoln palazzina C	4.000	15
Complesso di Viale Ellittico di Caserta	2.000	5
CdL di MEDICINA CE - via Arena - fraz. S. Benedetto di Caserta (CE)	1.200	2
Complesso E. Fieramosca di Capua (CE) - Dipartimento di Economia	2.200	3
Palazzo Melzi in via Mazzocchi S. Maria C.V. (CE) - Dipartimento di Giurisprudenza	2.000	3
Aulario di via Perla in S. Maria C.V. (CE) Dipartimento di Lettere e Beni Culturali	4.000	6
Complesso S. Lorenzo ad Septimum di Aversa (CE) Dipartimento di Architettura	2.000	3
Complesso della Real Casa Annunziata di Aversa (CE) Dipartimento di Ingegneria	2.200	10
Aulario di Ingegneria in viale Michelangelo - Aversa (CE)	2.200	6
Polo didattico di Grottaminarda (AV)	50	3
CdL di MEDICINA NA - Complesso S. Andrea delle Dame - Napoli	2.600	3
Uffici Viale Lincoln - Caserta	110	2
Uffici via De Gasperi, n. 55 - Napoli	51	2
Uffici via Marchese Campodisola - Napoli	70	1
Complesso S. Patrizia - Napoli	100	5
Uffici Palazzo Bideri - piazza Miraglia Napoli	100	3
TOTALE 72		
+ eventuali altri n. 6 distributori presso ulteriori nuovi locali da attivare		

L'Amministrazione non garantisce un numero minimo di utenti, pertanto, il Concessionario non potrà pretendere né richiedere modifiche al contratto per eventuale mancata affluenza da parte dell'utenza. Il servizio non comporta per l'Ateneo alcuna spesa, essendo tutte le prestazioni compensate a mezzo di pagamento diretto da parte degli utenti al gestore del servizio.

Il numero dei distributori sopra indicato è puramente indicativo e, pertanto, potrà subire, nel corso della durata contrattuale, eventuali variazioni. Qualora il numero di distributori indicato dovesse

risultare inidoneo per il buon espletamento del servizio, l'Amministrazione, a proprio insindacabile giudizio, ne rideterminerà il numero, con conseguente aumento o riduzione del relativo corrispettivo.

Nel corso della durata contrattuale, se per intervenute esigenze dell'Amministrazione universitaria, presso alcune strutture, temporaneamente o definitivamente, si rendesse necessario rimuovere i distributori installati e/o dovessero rendersi disponibili ulteriori sedi, la ditta si obbliga a rimuovere i distributori o ad installarne altri entro 15 giorni dalla comunicazione dell'Università.

ART. 2 - NORMATIVA DI RIFERIMENTO

Il concessionario, nelle diverse fasi dello svolgimento del servizio è obbligato a svolgere la propria attività nel rigoroso rispetto della vigente normativa in materia di produzione e vendita delle sostanze alimentari e delle bevande e delle seguenti principali disposizioni legislative sotto elencate:

- Legge 30 aprile 1962, n. 283 ("Disciplina igienica della produzione e della vendita delle sostanze alimentari e delle bevande") e smi;
- D.P.R. 26 marzo 1980, n. 327 ("Regolamento di esecuzione della L. 30 aprile 1962, n. 283, e successive modificazioni, in materia di disciplina igienica della produzione e della vendita delle sostanze alimentari e delle bevande") e smi;
- D. Lgs. 27 gennaio 1992, n. 109 ("Attuazione delle direttive 89/395/CEE e 89/396 CEE concernenti l'etichettatura, la presentazione e la pubblicità dei prodotti alimentari"), come modificato dal D. Lgs. n. 181/2003 a seguito del recepimento della Direttiva 2000/13/CE concernente "l'etichettatura e la presentazione dei prodotti alimentari, nonché la relativa pubblicità" e dal D. Lgs. n. 114/2006 a seguito del recepimento delle Direttive 2003/89/CE, 2004/77/CE e 2005/63/CE in materia di "indicazione degli ingredienti contenuti nei prodotti alimentari" e smi;
- D. Lgs. 16 febbraio 1993 n. 77 ("Attuazione della direttiva 90/496/CEE del Consiglio del 24 settembre 1990 relativa all'etichettatura nutrizionale dei prodotti alimentari") e smi;
- Regolamento (CE) n. 178/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 gennaio 2002 che stabilisce i principi e i requisiti generali della legislazione alimentare, istituisce l'Autorità europea per la sicurezza alimentare e fissa la procedura nel campo della sicurezza alimentare e smi;
- D. Lgs. n. 181/2003 - Attuazione della Direttiva 2000/13/CE concernente l'etichettatura e la presentazione dei prodotti alimentari, nonché la relativa pubblicità e smi;
- Regolamento (CE) n. 852/2004 sull'igiene dei prodotti alimentari e smi;
- Progetto di Guida all'applicazione delle procedure basate sui principi del sistema HACCP e alla semplificazione dell'attuazione dei principi del sistema HACCP in talune imprese alimentari, approvate dalla Commissione Europea - Anno 2005 e smi;
- Regolamento (CE) n. 1924/2006 "Indicazioni nutrizionali e sulla salute fornite sui prodotti alimentari", aggiornato dal Regolamento n. 107/2008 e dal Regolamento n. 1169/2011 e smi;
- D. Lgs. n. 114/2006 recepimento delle Direttive 2003/89/CE, 2004/77/CE e 2005/63/CE in materia di "indicazione degli ingredienti contenuti nei prodotti alimentari" e smi;
- D.Lgs n. 193/2007 "Attuazione della direttiva 2004/41/CE relativa ai controlli in materia di sicurezza alimentare e applicazione dei regolamenti comunitari nel medesimo settore" e smi;
- D.lgs. n.231 del 15 dicembre 2017 recante disciplina sanzionatoria per la violazione delle disposizioni del regolamento UE n. 1169/2011 e smi;
- Regolamento (UE) n. 10/2011 e s.m.i. riguardante i materiali e gli oggetti di materia plastica destinati a venire a contatto con i prodotti alimentari;

- Regolamento (UE) n. 202/2014 che modifica il regolamento (UE) n. 10/2011 riguardante i materiali e gli oggetti di materia plastica destinati a venire a contatto con i prodotti alimentari e smi;
- Regolamento (UE) n. 174/2015 che modifica e rettifica il regolamento (UE) n. 10/2011 riguardante i materiali e gli oggetti di materia plastica destinati a venire a contatto con i prodotti alimentari e smi;
- Decreto Legislativo 8 novembre 2021 n. 196 di recepimento della Direttiva (UE) 2019/904 (c.d. Direttiva S.U.P - Single Use Plastic), sulla riduzione dell'incidenza di determinati prodotti in plastica sull'ambiente e smi.

ART. 3 - OGGETTO E DURATA DELLA CONCESSIONE

L'oggetto della concessione è il servizio di erogazione di alimenti e bevande mediante l'installazione di distributori automatici di bevande calde/ fredde, snack salati/dolci e alimenti secondo lo schema di cui all'**Allegato "Elenco Prodotti"**. La concessione prevede a carico dell'aggiudicatario la completa gestione del servizio a favore dei dipendenti dell'Ateneo e degli studenti. La durata della concessione è stabilita in sei anni con opzione di rinnovo per altri 3, con decorrenza dalla data di redazione del verbale di avvio del servizio redatto in contraddittorio tra il concessionario e la stazione appaltante. Il contratto è immediatamente efficace tra le parti e l'Amministrazione procederà alla consegna degli spazi per l'allestimento degli stessi con i distributori automatici necessari per l'avvio del servizio. Qualora il concessionario dovesse disdire il contratto prima della scadenza convenuta senza giustificato motivo e giusta causa, l'Ateneo potrà rivalersi sul deposito cauzionale definitivo, fatto salvo il diritto al risarcimento del maggior danno.

ART. 4 - DURATA DEL CONTRATTO

Il contratto avrà la durata di 6 (sei) anni, con opzione di rinnovo per altri 3 (tre). In caso di rescissione del contratto per qualsiasi causa, la Società, su richiesta dell'Amministrazione, sarà tenuta a mantenere efficienti le apparecchiature installate al fine di consentire le operazioni di sostituzione di ogni macchina. Alla scadenza del contratto ovvero prima della scadenza, in caso di disdetta o risoluzione del contratto medesimo, la Società provvederà a rimuovere i distributori installati.

ART. 5- TERMINI di CONSEGNA e INSTALLAZIONE dei DISTRIBUTORI

La Società aggiudicataria dovrà provvedere a consegnare ed installare i distributori automatici, previo preliminare accordo con il DEC entro 15 gg. naturali, successivi e continuativi dalla stipula del contratto. Trascorso il predetto termine, la Società decadrà automaticamente dall'affidamento, senza ulteriore avviso, con incasso della cauzione e con subentro della Società collocatasi al secondo posto della graduatoria finale.

ART. 6 - CARATTERISTICHE dei DISTRIBUTORI

I distributori dovranno essere installati presso i locali che saranno indicati dall'Amministrazione. La Società aggiudicataria dovrà effettuare, a sue cure e spese, l'installazione e gli allacciamenti dei distributori nei punti già esistenti o in altri scelti dall'Amministrazione, prelevando corrente elettrica e acqua secondo le indicazioni fornite dal Direttore per l'esecuzione del contratto. A carico della Società, inoltre, saranno tutte le opere atte ad assicurare il perfetto funzionamento dei distributori.

Eventuali modifiche all'impianto elettrico che si dovessero rendere necessarie, sentito il parere del DEC competente, saranno a cura e spese della Società aggiudicataria, la quale dovrà anche fornire la relativa documentazione di conformità alle vigenti normative.

I distributori automatici devono essere dotati di omologazione sanitaria, rispondere alle vigenti disposizioni antinfortunistiche.

I distributori di caffè espresso con macinatura istantanea dei caffè saranno automatizzati ad erogare le bevande complete di zucchero, bicchiere e palettine. Saranno predisposti ad erogare diversi tipi di bevande con possibilità di optare tra amaro, dolce o molto dolce. I distributori automatici di

bevande fredde saranno predisposti ad erogare diversi tipi di lattine e bottiglie raffreddate fino a + 6°C. I distributori automatici di alimenti dovranno avere una capienza di almeno 30/40 prodotti con la capacità di mantenere i prodotti alla temperatura di +3°C.

Il concessionario è tenuto ad assicurare l'erogazione dei prodotti mediante distributori automatici in perfetto stato, tale da garantirne la piena funzionalità ed efficienza, continuativamente 24 ore su 24, per tutto il periodo previsto del contratto, 7 giorni su 7. Le apparecchiature devono essere rispondenti alle prescrizioni antinfortunistiche ed alle norme vigenti in materia di sicurezza degli impianti e prevenzione incendi a norma del D.Lgs. n. 81/08 e successive modifiche ed integrazioni e dovranno rispettare i parametri di rumorosità e tossicità previsti dalla legge. I distributori inoltre dovranno essere di nuova fabbricazione, di ultima generazione, muniti di marcatura CE e di uno dei marchi di certificazione riconosciuti da tutti i paesi UE (es. IMQ), essere conformi alla normativa europea ISO 9001 (sistema di qualità) e ISO 14001 (certificazione ambientale) e tali da garantire la piena funzionalità e la perfetta efficienza, H24 per tutta la durata del contratto, nonché in grado di generare ridotti impatti ambientali e risparmi energetici. Il concessionario deve mettere a disposizione dell'Amministrazione, prima dell'inizio del servizio, le schede tecniche e le schede di sicurezza di tutte le apparecchiature che intende impiegare. In particolare, le apparecchiature dovranno:

- essere rispondenti alle norme vigenti in materia di sicurezza degli impianti e delle macchine e di prevenzione incendi;
- essere conformi alle norme riguardanti la compatibilità elettromagnetica;
- rispettare la norma CEI EN 60335-2-75 ("Norme particolari per distributori commerciali e apparecchi automatici per la vendita"), in tema d'igiene degli apparecchi e di pericoli comuni causati agli utenti;
- rispettare i parametri di rumorosità e tossicità previsti dalle specifiche leggi;
- contenere gas refrigeranti in regola con le vigenti norme in materia di protezione dello strato di ozono e riduzione dell'effetto serra;
- possedere la necessaria omologazione sanitaria secondo quanto indicato nella circolare del Ministero della Sanità n. 35 del 31.05.1979 e dal regolamento d'esecuzione delle norme contenute nella Legge 30.04.1962 n. 283 e s.m.i. ("Disciplina igienica della produzione e della vendita delle sostanze alimentari e delle bevande");
- riportare una targhetta indicante chiaramente il numero identificativo della stessa, la denominazione, la ragione sociale e il recapito della Società, nonché il nominativo/telefono del referente al quale rivolgersi per eventuali reclami, segnalazioni di guasto, segnalazioni di prodotti esauriti, ecc.
- essere dotati di chiare indicazioni sulle tipologie dei prodotti offerti e dei relativi prezzi.

Dovranno garantire l'erogazione dei prodotti e fornire automaticamente - in conformità alle linee di indirizzo del D.M. n. 203/2003 e s.m.i. del Ministero dell'Ambiente e della tutela del territorio e del Decreto Legislativo 8 novembre 2021 n. 196 di recepimento della Direttiva (UE) 2019/904 (c.d. Direttiva S.U.P - Single Use Plastic) sulla riduzione dell'incidenza di determinati prodotti in plastica sull'ambiente, bicchieri, cucchiaini e/o palettine biodegradabili e compostabili per mescolare le bevande erogate, nonché consentire la possibilità di scelta della quantità di zucchero da erogare, compresa la sua esclusione.

Inoltre i distributori dovranno essere dotati di sistemi di pagamento in contanti con monete e banconote con sistema rendi-resto. I distributori dovranno essere conformi alle prescrizioni di cui all'art. 32 del D.P.R. 26 marzo 1980 n° 327 e successive modifiche ed integrazioni (disciplina igienica della produzione e della vendita delle sostanze alimentari e delle bevande), al d.lgs 193/2007 (controlli in materia di sicurezza alimentare), al d.lgs 127/2015 (obbligo di memorizzazione elettronica e trasmissione telematica all'Agenzia delle Entrate dei ricavi generati da tali apparecchi) e al d. lgs. n. 81/08.

Gli spazi concessi in uso dall'Ateneo devono essere utilizzati esclusivamente per lo svolgimento delle attività indicate nel presente capitolato, salvo diversa autorizzazione dell'Amministrazione.

Il concessionario, rispettando gli orari concordati con l'Amministrazione, avrà libero accesso agli spazi ove saranno collocati i distributori. L'Amministrazione è sollevata da ogni responsabilità e richiesta di risarcimento danni in caso di atti vandalici o scasso arrecati ai distributori. Inoltre, i distributori da installare devono:

- essere di facile pulizia e disinfettabili, sia all'interno che all'esterno, tali da garantire l'assoluta igienicità dei prodotti distribuiti;
- essere dotati di sorgenti interne di calore collocate in modo da non compromettere la conservazione di alimenti e bevande e di dispositivo esterno di erogazione non esposto a contaminazioni;
- essere predisposti con gettoniera elettronica che accetti tagli di moneta metallica fino almeno a 5 centesimi di euro (€ 0,05) e in grado di erogare il resto;
- essere dotati di sistemi atti a segnalare le eventuali indisponibilità dei prodotti e di sistemi di verifica erogazione atti a trattenere l'importo solo in caso di effettiva erogazione della tipologia di prodotto prescelta;
- essere a basso consumo e con classe energetica certificata;
- nel caso di distribuzione per bevande calde, consentire la regolazione dello zucchero nonché di erogare automaticamente un adeguato numero di bicchierini e cucchiaini/palette senza costi aggiuntivi.

I prodotti distribuiti dovranno essere delle migliori marche a rilevanza nazionale. La ditta aggiudicataria dovrà installare gli stessi tipi di distributori esistenti nelle sedi attualmente utilizzate. Qualora fosse necessario installare ulteriori distributori, le sedi e la tipologia di distributore da installare saranno individuate a seguito di sopralluogo che la ditta dovrà effettuare con un delegato dell'Amministrazione il coordinamento e controllo di tali operazioni sarà effettuato, dal Direttore per l'esecuzione del contratto.

ART. 7 - DESCRIZIONE dei PRODOTTI da EROGARE

Nei distributori da installare negli spazi di proprietà dell'ATENEO, dovranno essere resi disponibili prodotti conformi alle disposizioni di legge in materia igienico sanitaria. Sulla confezione di ciascun prodotto deve essere riportata ogni indicazione richiesta dalla vigente normativa. I distributori dovranno garantire a seconda della tipologia, l'erogazione dei prodotti indicati nell'**Allegato "Elenco Prodotti"**.

Dovrà essere garantita anche l'erogazione dei prodotti senza glutine e/o lattosio.

Tutti i prodotti distribuiti devono essere di prima qualità, delle grandi marche a rilevanza nazionale e conformi alle norme vigenti in materia di prodotti alimentari ed essere totalmente esenti da organismi geneticamente modificati o loro derivati, in aderenza alle leggi in materia di O.G.M. (Reg. CE 1829/2003 e 1830/2003 e s.m.i.) e grassi idrogenati. I prodotti da distribuire devono avere le seguenti caratteristiche minime:

- **BEVANDE CALDE di grande marca a rilevanza nazionale:**
 - caffè espresso 50% arabica - 50% robusta;
 - caffè espresso ristretto 50% arabica - 50% robusta;
 - caffè espresso lungo 50% arabica - 50% robusta;
 - caffè decaffeinato: contenuto caffeina non superiore allo 0,10%;
 - cappuccino con caffè espresso 50% arabica - 50% robusta,
 - cappuccino con caffè decaffeinato: contenuto caffeina non superiore allo 0,10%;
 - caffè di miscela arabica in percentuale minima del 30% macinato all'istante e con grammatura minima di 7 gr. di caffè per ogni erogazione;
 - latte in polvere grammatura minima 8 gr. per ogni erogazione;
 - cappuccino almeno 10 gr. di latte in polvere per ogni erogazione;
 - thè almeno 14 gr. di thè in polvere per ogni erogazione;
 - cioccolato almeno 25 gr. di miscela in polvere per ogni erogazione.

- **BEVANDE FREDE** di grande marca a rilevanza nazionale IN LATTINA, BOTTIGLIE ecc.: dovranno essere distribuiti secondo i seguenti formati:
 - acqua naturale/frizzante/effervescente naturale in bottigliette cl 50;
 - bibite, thè e succhi di frutta in bottigliette da minimo cl 50;
 - bibite in lattina da minimo cl 33;
 - succhi di frutta in brick da minimo cl 200 con almeno 40% frutta.
- **SNACK MONOPORZIONI E SIMILARI, DOLCI E SALATI** di grande marca a rilevanza nazionale, anche senza glutine e/o senza lattosio, dovranno essere distribuiti secondo caratteristiche minime indicate nell'Allegato "Elenco Prodotti";
- **Prodotti da forno** di grande marca a rilevanza nazionale dovranno essere distribuiti secondo caratteristiche minime indicate nell'Allegato "Elenco Prodotti";
- **PRODOTTI FRESCI** (anche senza glutine e/o senza lattosio): dovranno essere distribuiti secondo caratteristiche minime indicate nell'Allegato "Elenco Prodotti".

Ogni prodotto dovrà riportare la composizione, la data di scadenza e tutte le altre informazioni ai sensi di legge. Tutte le bevande calde dovranno essere prive di zucchero che potrà essere aggiunto, senza costi aggiuntivi, con comando automatico attivato direttamente dall'utente con possibilità di indicare la quantità. I prodotti confezionati devono essere corredati da etichette conformi alla normativa vigente in materia per ciascun prodotto, che esponga in particolare la denominazione legale e merceologica, la loro composizione e modalità di conservazione, la ragione sociale del produttore o della ditta confezionatrice, relativa sede e stabilimento di produzione e confezionamento, gli unici che potranno poi essere esposti in vendita nelle sedi dipartimentali. **È fatto divieto di distribuire alcoolici, tabacchi, riviste, quotidiani e quant'altro non richiesto dall'Amministrazione.**

Particolare attenzione dovrà essere posta per tutelare la salute dei consumatori intolleranti e/o allergici; a tal fine, affinché il consumatore riceva informazioni essenziali, leggibili e comprensibili per fare acquisti consapevoli, il concessionario dovrà adeguatamente segnalare, con appositi avvisi e/o liste, gli alimenti e bevande distribuiti che contengono sostanze o prodotti che provocano allergia o intolleranza (per esempio: 1. Cereali contenenti glutine: grano, segale, orzo, avena, farro - 2. Crostacei e prodotti a base di crostacei - 3. Uova e prodotti a base di uova - 4. Pesce e prodotti a base di pesce - 5. Arachidi e prodotti a base di arachidi - 6. Soia e prodotti a base di soia - 7. Latte e prodotti a base di latte - 8. Frutta a guscio: mandorle, nocciole, noci, noci di acagiù, noci di pecan, noci del Brasile, pistacchi, noci di macadamia e i loro prodotti - 9. Sedano e prodotti a base di sedano - 10. Senape e prodotti a base di senape - 11. Semi di sesamo e prodotti a base di semi di sesamo - 12. Anidride solforosa e solfiti - 13. Lupini e prodotti a base di lupini - 14. Molluschi e prodotti a base di molluschi, ecc.).

L'Amministrazione avrà facoltà di controllare, sia nella fase del rifornimento che della distribuzione, i prodotti erogati dai distributori al fine di verificarne la rispondenza alle caratteristiche dichiarate nell'offerta o alle norme di legge. L'Amministrazione si riserva la facoltà di chiedere la sostituzione o la non distribuzione di prodotti, per i quali, per qualsiasi motivo, non si ritenga opportuna l'erogazione. I prodotti contestati dovranno essere sostituiti con spese a totale carico del fornitore entro il più breve tempo possibile e comunque in modo tale da non arrecare alcun inconveniente all'Amministrazione. In caso di contestazione sulla qualità della merce, varrà il giudizio inappellabile fornito, secondo le competenze merceologiche, igieniche e scientifiche, da un Laboratorio Specializzato o Istituto Specializzato e le spese saranno a carico della Società aggiudicataria. Qualora la Società venga meno ad uno solo degli obblighi assunti, o non ritenga di dover proseguire nell'espletamento dell'erogazione del servizio per l'intera durata del contratto, l'Amministrazione

avrà facoltà di risolvere il contratto stesso, incamerando, se del caso, la cauzione definitiva a titolo di penalità, fatta salva ogni richiesta di risarcimento dei danni ulteriori.

ART. 8 - PREZZI DI VENDITA DEI PRODOTTI E AGGIORNAMENTO PREZZI

I prezzi di vendita di ogni singola consumazione sono quelli derivanti dal ribasso percentuale apportato sull'Allegato "Offerta Economica".

NOTA BENE.

I prezzi di vendita dei prodotti dei distributori automatici derivanti dal ribasso percentuale offerto, saranno arrotondati per difetto ai cinque centesimi come nell'esempio sottostante.

Esempio:

caffè espresso prezzo base € 0,45 con ribasso ipotetico offerto 7,00% caffè espresso prezzo derivante dall'applicazione dello sconto offerto € 0,4185 arrotondamento matematico € 0,42 arrotondamento prezzo di vendita del prodotto € 0,40.

Il listino prezzi dei distributori automatici risultante dalla procedura di gara rimane fisso per tutta la durata di fornitura del servizio.

ART. 9 - SISTEMA HACCP - PIANO DI IGIENE E PULIZIA

Il Concessionario deve essere dotato di Manuale di autocontrollo redatto secondo i criteri stabiliti dal sistema HACCP previsto specificatamente dal D.Lgs. 193/2007; lo stesso Concessionario deve verificare che la preparazione dei prodotti posti in vendita sia conforme alla predetta normativa. Il Manuale deve inoltre prevedere una procedura operativa di verifica delle scadenze dei prodotti distribuiti. Il Concessionario deve garantire, un adeguato Piano di igiene e pulizia e, quindi, provvedere alle operazioni di pulizia, di sanificazione/disinfezione degli spazi e dei distributori oggetto del presente Capitolato, nel rispetto delle vigenti norme igienico- sanitarie e secondo il sistema HACCP. Si precisa che, in considerazione dell'emergenza sanitaria in corso, i distributori devono essere quotidianamente sanificati secondo quanto stabilito dal "Protocollo condiviso di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus Covid-19 negli ambienti di lavoro" sottoscritto in data 24 marzo 2020 su invito del Presidente del Consiglio dei Ministri, del Ministero dell'economia, del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, del Ministro dello sviluppo economico e del Ministro della salute, e integrato in data 24 aprile 2020.

Il Piano di igiene e pulizia, oltre che nel Manuale di autocontrollo e sistema HACCP, deve essere descritto nella Relazione Tecnica, in quanto criterio di valutazione dell'Offerta Tecnica da presentare in sede di gara. Il Manuale di Autocontrollo deve essere inviato all'Amministrazione prima della sottoscrizione del Verbale di consegna del servizio.

ART. 10 – CONTINUITÀ' DEL SERVIZIO

La Società si impegna a rifornire i distributori con frequenza giornaliera, di tutti i prodotti indicati in sede di offerta ed a garantirne la costante presenza. La Società si obbliga, inoltre, a provvedere al servizio di cui al presente capitolato senza interruzione, per qualsiasi circostanza. In nessun caso la Società può, quindi, sospendere od interrompere il servizio, che deve essere assicurato anche in caso di eventi operativi difficili. Per ogni giorno di mancata effettuazione del servizio, fatto salvo il maggior danno, il concessionario dovrà erogare all'Università una somma pari ad € 150,00 a titolo di penale, fermo restando il canone determinato in sede di aggiudicazione.

ART. 11 - OBBLIGHI per il PERSONALE ADDETTO AL SERVIZIO

Il personale addetto dovrà essere a conoscenza delle modalità di erogazione dello stesso e dei luoghi in cui è chiamato ad operare.

Durante i periodi di maggiore afflusso di utenti (inizio lezioni dei primi anni dei corsi di laurea, convegni, congressi ecc.), la Società deve comunque assicurare la corretta esecuzione del servizio ricorrendo all'integrazione di ulteriori ore lavorative o di unità operative, anche in giornate festive, senza per questo chiedere alcun compenso aggiuntivo.

Al fine di garantire la corretta erogazione del servizio, il personale ad esso adibito dovrà, inoltre, assicurare il rispetto dei seguenti obblighi:

- a) indossare apposita divisa con cartellino di riconoscimento;
- b) mantenere un contegno decoroso e irreprensibile, riservato, corretto e disponibile alla collaborazione con altri operatori e, soprattutto, nei riguardi dell'utenza e del personale universitario.

E' facoltà insindacabile dell'Amministrazione verificare il corretto svolgimento del servizio, nei termini sopra descritti e richiedere l'allontanamento e la sostituzione degli operatori che non rispettino i predetti obblighi. Ad ogni sede dovranno essere addetti operatori in numero sufficiente a garantire il corretto svolgimento del servizio nei tempi e nei modi previsti. Nel caso di assenza per malattia, ferie ecc., anche per brevi periodi, la Società dovrà garantire la prosecuzione del servizio, senza causare inefficienze, disfunzioni e disagi all'utenza.

A tal fine, la Società si impegna a garantire la sostituzione del personale assente, nonché a garantire, ove necessario, un servizio di emergenza. La Società è obbligata a comunicare tempestivamente, e comunque, non oltre le otto ore dello stesso giorno in cui si verifica l'assenza, i nominativi delle unità di personale assenti, la durata delle assenze e i nominativi dei sostituti.

La Società, prima dell'inizio dell'esecuzione dell'appalto, dovrà comunicare all'Amministrazione l'elenco nominativo del personale adibito al servizio con l'indicazione esatta delle relative generalità e del domicilio. Ogni variazione del personale, comprese eventuali sostituzioni, dovrà essere comunicata all'Amministrazione prima che il personale non compreso nell'elenco già consegnato sia adibito all'espletamento del servizio.

Il mancato invio dell'elenco e/o degli aggiornamenti nei termini temporali sopra indicati comporterà una penale ai sensi del successivo art. 23.

Ogni attività relativa al funzionamento del servizio, deve essere svolta da personale professionalmente adeguato e qualificato a operare nel rispetto delle specifiche norme di legge. Il concessionario, per quanto riguarda il personale dipendente, deve:

- rispettare tutti gli obblighi risultanti da disposizioni legislative e regolamentari in materia di lavoro e di assicurazioni sociali, assumendo a proprio carico tutti gli oneri relativi;
- applicare integralmente il trattamento economico e normativo stabilito dai contratti collettivi nazionali e territoriali in vigore per il settore e per la zona di appartenenza e dagli accordi integrativi degli stessi;
- osservare tutte le norme in materia di prevenzione degli infortuni ed igiene del lavoro, la tutela, la protezione, la sicurezza sul lavoro, con particolare riferimento al D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i., l'assistenza ed il collocamento obbligatorio dei lavoratori, nonché di quanto altro stabilito dalla legge a tutela dei lavoratori;
- il concessionario assume piena ed esclusiva responsabilità in ordine all'integrale osservanza e applicazione del CCNL di categorie applicabile al settore e negli accordi integrativi dello stesso, in vigore per il tempo in cui si svolge il servizio, nonché di ogni condizione risultante da successive modifiche o integrazioni e garantisce, nel contempo, il rispetto delle norme derivanti dal medesimo CCNL.

Il servizio alle dipendenze del concessionario o per il concessionario non può costituire, in alcun caso ed in alcuna forma, per il personale da questi impiegato, titolo o qualsivoglia riconoscimento di rapporto con l'Amministrazione. Il concessionario si obbliga a tenere indenne l'ATENEO da qualsiasi responsabilità per infortuni occorsi al proprio personale durante l'esecuzione del servizio di cui al presente capitolato e si assume la responsabilità per i fatti negativi che possono derivare all'ATENEO dal comportamento del concessionario medesimo nella gestione del rapporto di lavoro con i propri dipendenti.

ART. 12 – CONTABILIZZAZIONE

Il Concessionario ha l'obbligo di contabilizzare, secondo le vigenti disposizioni in materia, tutti gli incassi. Ai sensi dell'art. 2 del D.Lgs. 127/2015 e come meglio dettagliato nel comunicato dell'Agenzia delle Entrate del 30/6/2016, i distributori dovranno essere censiti on-line presso l'Agenzia dell'Entrate ai fini della trasmissione telematica dei corrispettivi giornalieri.

ART. 13 - MODALITA' DI PAGAMENTO DEI CANONI

La Società aggiudicataria verserà il canone annuo per ciascun distributore installato titolo di rimborso spese per consumi di acqua, energia elettrica e per l'uso dei locali universitari dove saranno installati i distributori. Il canone è determinato in base all'offerta presentata in sede di gara e resterà fisso per l'intera durata dell'appalto.

I canoni per l'utilizzo degli spazi occupati dai distributori devono essere corrisposti con **cadenza bimestrale** a fronte di apposita fattura emessa dall'Ateneo. Il concessionario deve procedere al pagamento dei canoni entro 30 giorni dalla data di ricevimento della fattura emessa dall'Ateneo. Il mancato o ritardato versamento, entro il termine sopra indicato, comporterà l'applicazione delle penali di cui all'art. 23, fatta salva la risoluzione del contratto nell'ipotesi di ritardo superiore a dieci giorni.

Il canone sarà assoggettato al regime fiscale vigente al momento dell'aggiudicazione e alle successive eventuali variazioni. I pagamenti delle fatture sono effettuati esclusivamente mediante PagoPA. Il concessionario assume tutti gli obblighi relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari.

ART. 14 - AVVIO DEL SERVIZIO

Entro 7 giorni lavorativi dalla data di stipula del contratto, il concessionario dovrà procedere all'installazione dei distributori automatici negli spazi individuati dall'Amministrazione pena l'applicazione delle penali previste all'art. 23 del presente Capitolato. L'avvio del servizio avviene mediante sottoscrizione di un verbale con il quale le parti danno atto dell'avvenuta installazione dei distributori automatici e dell'avvenuta verifica con esito positivo del loro funzionamento da parte dell'Amministrazione e stabiliscono formalmente la data di avvio del servizio. Dalla predetta data di avvio decorre la durata del contratto e da tale data sono dovuti i canoni per i distributori installati. La Società aggiudicataria dovrà fornire, a proprie spese e senza diritto a cauzione, almeno 300 **chiavi magnetiche** all'Ufficio che ne curerà la distribuzione al personale Docente e Tecnico Amministrativo dell'Ateneo.

Dal verbale di avvio del servizio dovrà rilevarsi:

- l'effettuazione della verifica effettuata sul funzionamento dei distributori;
- la data di decorrenza del servizio;
- la consegna, per ogni apparecchiatura installata, della documentazione specificata ai successivi articoli (dichiarazioni di conformità CE, manuali d'istruzioni per l'uso, dichiarazione del costruttore dei distributori automatici riguardo l'anno di costruzione, attestazione avvenuto controllo integrità prodotti/interventi di pulizia, igienizzazione e rifornimento, autorizzazione Sanitaria registrazione in conformità al Reg. CE 852/2004 del deposito/stabilimento da dove sarà stoccata la merce per il

rifornimento dei distributori automatici, ecc.). In caso di ritardo nell'avvio dei servizi si applicheranno le penali di cui al successivo articolo 23.

ART. 15 - MODALITA' di ESECUZIONE del SERVIZIO

Il servizio di erogazione di alimenti e bevande mediante distributori automatici deve essere assicurato con continuità, tutti i giorni lavorativi, dal lunedì al venerdì, esclusi i giorni festivi. Il personale addetto al servizio può accedere alle sedi negli orari concordati con l'Amministrazione. La permanenza del personale addetto al servizio sarà consentita per il tempo strettamente necessario allo svolgimento delle attività di rifornimento, manutenzione e pulizia.

Il concessionario deve:

- a) garantire la costante pulizia e l'igiene dei distributori installati, procedere al periodico controllo dei medesimi, stoccare e conservare a magazzino i prodotti utilizzati nei distributori, in conformità alle prescrizioni del manuale di autocontrollo adottato dal concessionario, redatto secondo i criteri stabiliti dal sistema HACCP in conformità al regolamento comunitario n. 852/2004 e successive modifiche ed integrazioni;
- b) garantire il costante rifornimento dei prodotti in modo che non vi sia interruzione nella distribuzione degli stessi;
- c) utilizzare sia prodotti alimentari, sia prodotti non alimentari (bicchieri, palettine, ecc.), conformi alle vigenti normative in materia di igiene degli alimenti, di sanità, di etichettatura e tracciabilità;
- d) usare prodotti per la pulizia e sanificazione dei distributori corrispondenti alle normative vigenti;
- e) comunicare, se previsto dalle vigenti disposizioni, alle Autorità competenti, l'installazione dei distributori automatici;
- f) collocare idonei recipienti porta rifiuti dotati di coperchio a ritorno automatico - da sostituire qualora diventino inadatti allo scopo - in prossimità delle aree ristoro, per la raccolta differenziata dei rifiuti prodotti in conseguenza dell'utilizzo delle apparecchiature;
- g) garantire, in caso di malfunzionamento dei distributori o di mancata erogazione dei prodotti richiesti, la restituzione dei soldi indebitamente trattenuti.
- h) impiegare, nell'esecuzione degli interventi sulle apparecchiature, personale munito delle prescritte abilitazioni sanitarie;
- i) provvedere, a propria cura e spese, alla rimozione temporanea, allo spostamento, al definitivo trasferimento ovvero alla rimozione del distributore per sopravvenute esigenze dell'Amministrazione;
- j) provvedere, su richiesta degli uffici interessati, allo spostamento temporaneo dei distributori per consentire un'accurata pulizia degli spazi dagli stessi occupati.

ART. 16 - ASSISTENZA E MANUTENZIONE

Il servizio di assistenza e manutenzione dei distributori installati e il relativo costo sono totalmente a carico e sotto la piena responsabilità del concessionario il quale, in caso di guasto, deve provvedere al ripristino del funzionamento del distributore automatico entro e non oltre 12 ore lavorative dalla segnalazione del guasto stesso da parte dell'Amministrazione. Al fine di consentire l'immediata segnalazione di guasti e malfunzionamenti il concessionario deve apporre sul distributore automatico apposita etichetta adesiva contenente i recapiti telefonici del servizio assistenza. Qualora l'entità del guasto non consenta la riparazione dell'apparecchiatura entro le 12 ore lavorative dall'avvenuta segnalazione, il concessionario ha l'obbligo di sostituire l'apparecchiatura medesima entro i successivi 3 giorni lavorativi, a propria cura e spesa, con altra apparecchiatura di eguali o superiori caratteristiche. In caso di mancato rispetto dei tempi sopra descritti saranno applicate le

penali di cui al successivo art. 23. L'installazione e/o la sostituzione dei distributori automatici deve avvenire nei giorni e orari concordati con l'Amministrazione.

ART. 17 - RESPONSABILITA' DEL CONCESSIONARIO

Il concessionario deve provvedere all'acquisto dei prodotti da erogare attraverso i distributori automatici a proprio nome, conto e spese, assumendosi tutte le responsabilità verso i fornitori per il pagamento e verso l'Amministrazione per l'igiene, la qualità e le proprietà organolettiche dei prodotti, nonché per la loro conservazione e magazzinaggio. Il concessionario è tenuto ad adeguarsi a eventuali novità normative in materia di igiene di prodotti alimentari e sarà ritenuto responsabile per eventuali avvelenamenti o altre infermità causate agli utenti dei servizi per l'inosservanza delle norme igienico-sanitarie che regolano la conservazione delle derrate alimentari, la preparazione, la manipolazione e la somministrazione dei cibi e delle bevande.

Il concessionario durante l'erogazione dei servizi si impegnerà a manlevare e tenere indenne l'Amministrazione da tutte le conseguenze derivanti dalla eventuale inosservanza delle norme e prescrizioni tecniche, di sicurezza, di igiene e sanitarie vigenti.

ART. 18 - ONERI ED OBBLIGHI A CARICO DEL CONCESSIONARIO

Saranno a carico del concessionario, e quindi si intenderanno compresi nell'offerta dello stesso, le spese relative:

- a) alla stipula del contratto, compresa la registrazione, alle eventuali imposte e bolli per atti inerenti al servizio e la loro contabilizzazione;
- b) alle assicurazioni derivanti da Leggi o Contratti Collettivi, nonché il pagamento dei contributi posti, di norma, a carico dei datori di lavoro;
- c) alle imposte e tasse di qualsiasi tipo, derivanti dalla gestione dei servizi oggetto dell'affidamento, escluso quelle espressamente indicate come a carico dell'Amministrazione;
- d) all'adozione di tutti i provvedimenti e di tutte le cautele necessarie per garantire la sicurezza e l'incolumità dei dipendenti e delle persone addette al servizio, degli utenti e dei terzi, nonché per evitare danni ai beni pubblici e privati e per l'adeguamento alla normativa sulla sicurezza nei luoghi di lavoro;
- e) all'acquisto, il trasporto e l'immagazzinamento delle bevande e dei generi alimentari (con l'impegno a non accantonare eccessive derrate in quantità superiore al normale fabbisogno) per il servizio di gestione distributori automatici, dei prodotti necessari alla pulizia (detersivi, disinfettanti, ecc.) degli spazi e delle macchine, ecc.;
- f) all'acquisto dei materiali di consumo monouso, del tipo biodegradabile e compostabile, in conformità alla norma UNI EN 13432:2002, necessari per l'erogazione delle bevande e degli alimenti;
- g) alle licenze, imposte e tasse inerenti l'attività esercitata, alle multe e ammende eventualmente irrogate dall'autorità competente per l'inosservanza delle norme igienico-sanitarie e amministrative vigenti in materia;
- h) per furto o danneggiamento ad opera di terzi dei distributori di proprietà del concessionario e per la perdita di derrate alimentari dovute a guasti degli stessi imputabili a cause di forza maggiore. Graveranno sul concessionario i costi per tutti i danni causati da incuria, cattivo uso, negligenza, imperizia, dolo o colpa del proprio personale.

Il concessionario, inoltre, dovrà:

- comunicare all'Autorità sanitaria o ad altro soggetto competente, se richiesto dalle vigenti disposizioni, l'installazione dei distributori di bevande o generi di conforto, per i successivi controlli e per il rilascio del nulla osta all'installazione delle apparecchiature;
- fornire all'Amministrazione, contestualmente all'installazione dei distributori, in sede di avvio del servizio ovvero in corso di contratto, per ogni apparecchiatura installata, la dichiarazione di conformità alla normativa CE e a tutte le disposizioni vigenti in materia di sicurezza e il Manuale d'istruzioni per l'uso, la dichiarazione rilasciata dal costruttore dei distributori automatici riguardo l'anno di costruzione, nonché la documentazione attestante l'avvenuto controllo dell'integrità dei prodotti inseriti e degli interventi di pulizia, igienizzazione e rifornimento effettuati, di cui alla direttiva europea sul sistema HACCP;
- fornire all'Amministrazione, contestualmente all'installazione dei distributori, l'autorizzazione sanitaria o certificato rilasciati dall'autorità sanitaria o altro soggetto competente, attestante il numero di registrazione in conformità al Reg. CE 852/2004 del deposito/stabilimento dove verranno stoccati i prodotti alimentari o i generi di conforto utilizzati per il rifornimento dei distributori.

Dopo la stipula del contratto, il concessionario non può sollevare eccezioni aventi a oggetto i luoghi, le aree, le condizioni e le circostanze nelle quali deve svolgersi il servizio, nonché gli oneri connessi e le necessità di dover usare particolari cautele ed adottare determinati accorgimenti; pertanto nulla potrà eccepire per eventuali difficoltà che dovessero insorgere durante l'esecuzione del servizio.

Il concessionario si impegna altresì, per quanto di propria competenza, ad acquisire tutte le autorizzazioni e/o licenze di legge necessarie allo svolgimento del servizio, comprese l'autorizzazione per la somministrazione al pubblico di alimenti e bevande ai sensi della normativa vigente e in particolare del Regolamento CE 852/2004. Copia delle autorizzazioni e/o licenze di legge devono essere consegnata al DEC.

ART. 19 - DANNI a PERSONE o COSE

L'Amministrazione non è responsabile dei danni, eventualmente causati ai dipendenti ed alle attrezzature della Società, da comportamenti di terzi estranei all'Amministrazione.

La Società è direttamente responsabile dei danni derivanti da cause ad essa imputabili, di qualunque natura, che vengano arrecati dal proprio personale a persone o a cose, tanto dell'Amministrazione che di terzi, in dipendenza di omissioni o negligenze nell'erogazione del servizio.

A tal fine la Società, prima della stipula del contratto, dovrà consegnare polizza assicurativa per la responsabilità civile per eventuali danni provocati sia a persone (studenti, personale docente, personale tecnico ed amministrativo, terzi estranei) che a cose, esonerando l'Amministrazione da qualsiasi responsabilità per danni a terzi provocati dall'uso dei distributori e per furti, danni e guasti arrecati da terzi ai distributori, secondo i massimali indicati nel Disciplinare e Capitolato.

L'accertamento dei danni sarà effettuato alla presenza di un Referente dell'Amministrazione. A tale scopo l'Amministrazione comunicherà con sufficiente anticipo alla Società il giorno e l'ora in cui si procederà alla valutazione dei danni in modo da consentire alla Società stessa di intervenire.

Qualora la Società non dovesse partecipare al predetto accertamento, l'Università procederà autonomamente, alla presenza di una Commissione all'uopo costituita.

Tale constatazione costituirà titolo sufficiente al fine del risarcimento dei danni che dovrà essere corrisposto dalla Società.

La Società, in ogni caso, dovrà provvedere, senza indugio e a proprie spese, alla riparazione e/o sostituzione delle parti o degli oggetti danneggiati.

ART. 20 - COPERTURE ASSICURATIVE

Il concessionario assume a suo esclusivo carico tutte le responsabilità civili e penali relative al servizio in oggetto e tutte le responsabilità per danni alle persone, alle cose, ed a terzi che comunque possano derivare in conseguenza del servizio ad esso affidato, con particolare riferimento a:

- danni derivanti da avvelenamenti e tossinfezioni, e qualsiasi altro problema, conseguenti l'ingerimento, da parte degli utenti, di cibi o bevande contaminati o avariati forniti dallo stesso;
- danni e/o pregiudizi di qualsiasi natura causato all'ATENEO, a persone o a terzi in genere che possano avere origine dalla esecuzione del servizio a seguito di irregolare effettuazione dello stesso. Allo stesso modo il concessionario solleva e mantiene indenne l'ATENEO per tutti i danni di cui sopra, impegnandosi a costituirsi per esso, se richiesto, in ogni controversia giudiziaria a qualsiasi titolo proposta in conseguenza di danni o pregiudizi derivanti dall'attività del fornitore stesso. Sono da intendersi esclusi solo i danni derivanti da cause esterne non dovute alla gestione del servizio. Il concessionario, ai fini della stipula del contratto, è obbligato a presentare idonea polizza per responsabilità civile (RC), per le garanzie di seguito indicate e a mantenerla in vigore per tutta la durata del Contratto:

- Responsabilità Civile verso Terzi (RCT): per danni, di qualsiasi natura, diretti e indiretti arrecati a persone, cose o animali da atti eseguiti o ordinati da dipendenti e/o collaboratori del concessionario o comunque in dipendenza diretta o indiretta nell'esecuzione del servizio. Tale copertura (RCT) dovrà avere un massimale "unico" di garanzia non inferiore a € 5.000.000,00 per sinistro e per persona e non potrà prevedere esclusioni che limitino la copertura delle responsabilità sopra descritte.

A titolo non limitativo la polizza dovrà prevedere le seguenti coperture assicurative:

- rischi da intossicazione alimentare e/o avvelenamenti subiti dai consumatori, compreso eventi connessi a malori, vertigini, stati di incoscienza che comportino invalidità o morte del fruitore del servizio;
- danni a cose in consegna e/o custodia;
- danni arrecati ai locali, strutture e beni consegnati, anche per fatto dei beneficiari del servizio;
- danni subiti da persone non in rapporto di dipendenza con il concessionario, che partecipino all'attività oggetto della concessione a qualsiasi titolo;
- danni arrecati a terzi da dipendenti, da soci, da volontari, collaboratori e/o da altre persone - anche non in rapporto di dipendenza con il concessionario – che partecipino all'attività oggetto dell'concessione a qualsiasi titolo, inclusa la loro responsabilità personale;

Si precisa che la polizza assicurativa dovrà essere stipulata con Compagnia di Assicurazione, autorizzata, ai sensi delle leggi vigenti, all'esercizio dei rami oggetto della copertura richiesta. Il documento prodotto deve essere in lingua italiana ovvero, qualora sia prodotto in lingua diversa dall'italiano, il documento deve essere accompagnato da traduzione.

La polizza dovrà valere anche per le richieste di risarcimento pervenute all'Amministrazione per fatto imputabile al concessionario. In ogni caso si precisa e si conviene che sono a esclusivo carico del concessionario eventuali rischi, scoperti, maggiori danni eccedenti i massimali assicurati o franchigie che dovessero esistere e non risultare coperti dalla polizza e che l'Amministrazione è esonerata da ogni responsabilità per danni a terzi, provocati dall'uso delle macchine e/o degli impianti, per eventuale interruzione o mancanza di energia elettrica, per eventuali furti, manomissioni, danni e guasti arrecati da terzi alle macchine e agli impianti, per incendi. Qualora la polizza abbia una validità inferiore al tempo previsto per l'esecuzione del servizio, deve prodursi una dichiarazione contenente l'impegno a rinnovare la polizza almeno fino al suo termine. Il concessionario ha l'obbligo di informare

immediatamente l'Amministrazione nel caso in cui le polizze vengano disdettate dalla compagnia oppure nel caso vi fosse una sostituzione del contratto. Qualora il concessionario fosse già provvisto di un'idonea polizza assicurativa con primaria Compagnia nazionale, è comunque suo onere adeguare la polizza assicurativa a copertura del rischio da responsabilità civile, secondo le prescrizioni di cui al presente paragrafo.

L' ATENEO è esonerato da ogni responsabilità per danni, infortuni o altro che dovessero accadere al personale del concessionario durante l'esecuzione del servizio, convenendosi a tale riguardo che qualsiasi onere è da intendersi già compreso e valutato con la presentazione dell'offerta. Con specifico riguardo al mancato pagamento del premio, ai sensi dell'art. 1901 del c.c., l'ATENEO si riserva la facoltà di provvedere direttamente al pagamento dello stesso, entro un periodo di 60 giorni dal mancato versamento da parte del concessionario ferma restando la possibilità dell'ATENEO di rivalersi sulla garanzia di cui all'articolo 24 nei limiti di quanto pagato. Qualora il concessionario non sia in grado di provare in qualsiasi momento la piena operatività delle coperture assicurative di cui al presente articolo e qualora l'ATENEO non si sia avvalso della facoltà di cui al precedente capoverso, il contratto potrà essere risolto di diritto con conseguente ritenzione della garanzia prestata a titolo di penale e fatto salvo l'obbligo di risarcimento del maggior danno subito. Resta fermo che il concessionario si impegna a consegnare, annualmente e con tempestività, all' ATENEO, la quietanza di pagamento del premio, atta a comprovare la validità della polizza assicurativa prodotta per la stipula del contratto o, se del caso, la nuova polizza eventualmente stipulata, in relazione al presente contratto.

ART. 21 - RESPONSABILI DELL'ESECUZIONE DEL CONTRATTO

Per le verifiche e i controlli di competenza sono preposti dall'Ateneo il Rup e il DEC.

Il concessionario deve indicare al momento della sottoscrizione del contratto, il **Responsabile del Servizio** cui è affidata la direzione del servizio nel suo complesso. Il Responsabile del Servizio è il referente nei confronti dell'Ateneo e quindi rappresenta il concessionario e deve essere reperibile negli orari di espletamento del servizio.

Il Responsabile del Servizio, in particolare, deve garantire il buon andamento del servizio anche attraverso la verifica della qualità percepita dagli utenti e la rispondenza del servizio stesso alle prescrizioni di legge e del presente capitolato.

Al Responsabile del Servizio è richiesto lo svolgimento delle seguenti attività:

- programmazione, organizzazione, coordinamento e controllo dei Servizi;
- gestione delle richieste, delle segnalazioni e delle problematiche sollevate dall'Amministrazione;

Il Responsabile del Servizio deve intercettare e porre rimedio a tutte le criticità che dovessero emergere nella gestione del Servizio, e provvedere alla tempestiva segnalazione al Rup di eventuali problematiche per le quali è richiesto l'intervento dell'Amministrazione stessa.

Il Responsabile del Servizio deve garantire una costante ed efficace informazione all'Amministrazione sull'andamento del Contratto.

ART. 22 - VERIFICHE DI CONFORMITA' E CONTROLLI

I controlli igienico - sanitari e nutrizionali sono esercitati nei modi previsti dalla normativa vigente dalle Autorità pubbliche preposte allo scopo.

L'Amministrazione si riserva la più ampia facoltà di effettuare, in qualsiasi momento, senza preavviso e con le modalità che ritiene più opportune, idonei controlli e verifiche di tipo igienico - sanitario, sia di tipo qualitativo che quantitativo, per verificare la corrispondenza dei servizi forniti dal concessionario alle prescrizioni del presente Capitolato. In particolare, l'Amministrazione, direttamente o attraverso gli Organi di controllo previsti dalle disposizioni sanitarie vigenti, può

disporre e richiedere ai suddetti Organi verifiche ed accertamenti nei locali concessi in uso. Si precisa che l'Amministrazione ha la facoltà di avviare specifiche indagini di *customer satisfaction* finalizzate a misurare la qualità del servizio percepita dai clienti. I controlli possono essere effettuati anche senza preavviso, nei tempi e nei modi ritenuti più opportuni dall'Amministrazione, anche con l'ausilio di fotografie e riprese video. Durante le verifiche il personale del concessionario non deve interferire con le procedure di controllo e in caso di prelievo di campioni nulla potrà essere richiesto all'Amministrazione per la quantità dei cibi o degli alimenti prelevati. L'attività di verifica riguarda la gestione dei servizi in affidamento nella sua totalità, con particolare attenzione ai seguenti aspetti:

a) pulizia ed igiene: verrà verificato il rispetto delle prescrizioni igienico-sanitarie in tutti gli spazi utilizzati per il servizio nonché la qualità dei prodotti utilizzati per la pulizia;

b) controlli sulla qualità e salubrità dei prodotti somministrati: tali controlli potranno essere espletati anche attraverso l'asporto di campioni di alimenti. Il prelievo sarà effettuato da incaricati dell'Amministrazione, alla presenza di almeno un rappresentante del concessionario; i campioni degli alimenti prelevati verranno sottoposti ad analisi - da effettuare, a spese del concessionario, presso laboratori individuati dall'Amministrazione - per verificarne la conformità agli standard microbiologici di riferimento;

c) validità delle licenze e delle autorizzazioni sanitarie necessarie per l'espletamento del servizio;

d) ulteriori verifiche ritenute opportune dall'ATENEO.

ART. 23 - CONTESTAZIONI, RILIEVI E PENALI

Le risultanze delle verifiche nonché i riscontri di gradimento dell'utenza possono comportare l'applicazione di penali e la formulazione di raccomandazioni volte a migliorare il servizio fornito e/o ad attuare azioni correttive. Gli eventuali inadempimenti che possono dar luogo all'applicazione delle penali devono essere contestati al concessionario per iscritto via e-mail dal Rup. In tal caso, il concessionario deve comunicare, con le medesime modalità, le proprie deduzioni nel termine massimo di 5 (cinque) giorni lavorativi dalla data di ricezione delle contestazioni. Qualora tali deduzioni non siano accoglibili ovvero non vi sia stata risposta nel termine indicato, il Rup applica le penali al concessionario. Le suddette penali sono applicate con semplice comunicazione, senza particolari formalità, ed il pagamento deve essere immediatamente eseguito anche in caso di contestazione. **In caso di mancato pagamento l'ATENEO si avvale della cauzione definitiva di cui al successivo art. 24.** La richiesta e/o il pagamento delle penali di cui al presente articolo non esonera in nessun caso il concessionario dall'adempimento delle obbligazioni per le quali si è reso inadempiente facendo sorgere l'obbligo di pagamento delle penali stesse. L'inosservanza ed il mancato rispetto delle norme di cui al presente Capitolato, ovvero al verificarsi di abusi o inadempimenti nell'espletamento del servizio, l'Amministrazione si riserva la facoltà di applicare le seguenti penali per ogni violazione:

- 1% dell'importo fatturato per ogni giorno di ritardo nel pagamento dei corrispettivi per l'utilizzo degli spazi occupati dai distributori automatici;
- 1% dell'importo contrattuale per ogni giorno di ritardo rispetto al termine fissato per l'installazione dei distributori automatici negli spazi individuati dall'Amministrazione;
- 1% dell'importo contrattuale per ogni giorno di ritardo rispetto al termine fissato per l'avvio del servizio;
- 1% dell'importo contrattuale per ogni giorno di ritardo rispetto al termine fissato per la restituzione degli spazi al termine del contratto;
- 1% del canone annuo per ogni giorno di ritardo nel rifornimento dei distributori con carenza di prodotti presenti o per fermi macchina per periodi superiori alle 24 ore a partire dalla segnalazione al numero riservato al servizio di assistenza del concessionario (numero esposto sui distributori per assistenza e guasti);

- 1% del canone annuo per ogni giorno di ritardo rispetto ai termini indicati nell'art. 16 del presente capitolato per assistenza e manutenzione;
- € 250,00 a prodotto per presenza di prodotti scaduti;
- € 100,00 a prodotto per presenza di prodotti non conformi a quanto previsto dal modulo per la formulazione dell'offerta;
- € 100,00 al giorno per mancata pulizia dei distributori con apposite soluzioni detergenti in fase di rifornimento dei prodotti;
- € 100,00 al giorno per mancata vuotatura giornaliera dei contenitori portarifiuti e pulizia delle aree antistanti;
- € 200,00 per mancato invio elenco personale addetto al servizio.

Se le violazioni di cui sopra dovessero ripetersi nel medesimo anno e nello stesso edificio per più di una volta, gli importi delle penali verranno raddoppiati dalla seconda volta in poi.

Qualora dalla mancata, incompleta o ritardata erogazione del servizio dovessero scaturire un intervento dei competenti organi di vigilanza (Ispettorato del lavoro, ASL, ecc.), con conseguente contestazione di violazione di norme igieniche a carico dell'Amministrazione, sarà richiesto alla Società un indennizzo non inferiore alla eventuale ammenda che dovesse essere comminata dai predetti organi di vigilanza, oltre all'applicazione della penale come innanzi specificata.

Ogni controversia, di qualsiasi natura, non dà facoltà alla Società di sospendere o rallentare il servizio stesso. Per ogni altra eventuale violazione degli oneri derivanti dal presente Capitolato Speciale, l'Amministrazione procederà a contestare alla Società le infrazioni rilevate e valuterà, dopo aver preso visione delle eventuali giustificazioni, se procedere all'applicazione di sanzioni pecuniarie nella misura che a suo giudizio, riterrà proporzionata all'infrazione stessa, e, comunque, non inferiore a € 300,00 e non superiore a € 3.500,00.

Le eventuali penali saranno corrisposte dalla ditta secondo le modalità eseguite per il versamento del canone, indicando quale causale del versamento: "penalità". In caso di mancato versamento entro 15 gg., l'Amministrazione si rivarrà sulla cauzione definitiva con conseguente obbligo di reintegro.

Nei casi di particolare gravità delle inadempienze contrattuali e/o di mancato reintegro della cauzione entro 15 giorni, l'Amministrazione si riserva la facoltà di pronunciare la decadenza della concessione, con conseguente incameramento del deposito cauzionale, fatto salvo il risarcimento del maggior danno.

ART. 24 - GARANZIA DEFINITIVA

Il concessionario, per la sottoscrizione del contratto, deve costituire una garanzia definitiva sotto forma, a sua scelta, di cauzione o fideiussione, con le stesse modalità previste per la costituzione della garanzia provvisoria di cui all'articolo 93, commi 2 e 3, del d.lgs. n. 50/2016 e s.m.i. e nella misura stabilita dall'art. 103, comma 1, dello stesso decreto. Alla garanzia definitiva si applicano le riduzioni previste dall'art. 93, comma 7, del d.lgs. n. 50 del 2016 e s.m.i. per quella provvisoria.

La mancata costituzione della garanzia definitiva determina la decadenza dall'affidamento del contratto e l'affidamento al concorrente che segue in graduatoria.

La garanzia definitiva prescritta dal presente articolo è prestata a garanzia dell'adempimento di tutte le obbligazioni nascenti dal contratto, del risarcimento dei danni derivanti dall'eventuale inadempimento delle obbligazioni contrattuali stesse, nonché degli obblighi assunti con la sottoscrizione del patto d'integrità. La fideiussione deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957, comma 2, cod. civ., l'operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta della stazione appaltante, e deve avere validità per tutta la durata del contratto.

ART. 25 - SUBAPPALTO

E' ammesso ai sensi dell'art. 105 del D.Lgs. n. 50 del 2016 e s.m.i

ART. 26 - INADEMPIMENTI e RISOLUZIONE DEL CONTRATTO DI CONCESSIONE

Nel caso di mancata erogazione del servizio e/o di erogazione parziale e/o non conforme alle prescrizioni contenute nel presente capitolato, l'Amministrazione procederà ai sensi del successivo art. 27, pronuncia la decadenza dalla concessione, con conseguente incameramento del deposito cauzionale, fatto salvo il risarcimento del maggior danno.

Art. 27 – Cessazione, revoca d'ufficio e risoluzione per inadempimento

Il concessionario, sottoscrivendo il contratto, riconosce espressamente che tutte le clausole e condizioni previste nel presente capitolato e in tutti gli altri documenti che ne formano parte integrante hanno carattere di essenzialità. In particolare, dopo la stipulazione del contratto, il concessionario non potrà sollevare eccezioni per eventuali difficoltà che dovessero insorgere durante l'esecuzione del servizio. Si intendono integralmente richiamate, le disposizioni in materia di cessazione, revoca d'ufficio e risoluzione per inadempimento contenute negli artt. 108 e 176 del d.lgs 50/2016.

L'ATENEO inoltre, senza bisogno di assegnare alcun termine per l'adempimento, potrà risolvere il presente contratto ai sensi dell'art. 1456 cod. civ., nonché ai sensi dell'art. 1360 cod. civ., previa dichiarazione da comunicarsi al concessionario tramite pec, nei seguenti casi:

a) mancato pagamento e/o ritardato pagamento, per almeno sei mesi, dei canoni bimestrali contestato e/o sollecitato tramite pec da parte dell'Amministrazione;

b) qualora fosse accertato il venir meno dei requisiti di ordine generale, dichiarati nel Documento di gara unico europeo (DGUE);

d) revoca, da parte delle autorità competenti, delle autorizzazioni di legge rilasciate al concessionario per l'espletamento del servizio;

e) interruzione parziale o totale del servizio senza giustificato motivo;

f) abbandono del contratto, anche parziale, salvo che per cause di forza maggiore;

g) cessione, anche parziale, del contratto;

h) inosservanza degli obblighi dettati dalla Legge n. 136/2010 in tema di tracciabilità dei flussi finanziari;

i) dopo n. 5 (cinque) contestazioni formali, intervenute nell'arco di 12 mesi, per le quali non siano pervenute o non siano state accolte, da parte dell'Amministrazione, le giustificazioni del concessionario;

l) in caso di violazione delle norme in materia di subconcessione di cui al precedente art. 25.

In tutti i casi summenzionati la stazione appaltante ha la facoltà, previa comunicazione espressa al concessionario di volersi avvalere delle clausole risolutive sopra indicate, di considerare il contratto risolto di diritto per colpa del concessionario medesimo, di procedere all'incameramento del deposito cauzionale definitivo, fatta salva l'azione per il risarcimento del maggior danno subito e salva, altresì, ogni altra azione che l' ATENEO stesso ritenga opportuno intraprendere a tutela dei propri interessi.

ART. 28 - RECESSO UNILATERALE

L' ATENEO si riserva, la facoltà di recedere in tutto o in parte unilateralmente dal Contratto ai sensi dell'art. 1671 c.c., con un preavviso di almeno 30 (trenta) giorni solari, da comunicarsi al concessionario a mezzo pec. In tale caso il concessionario rinuncia espressamente a qualsiasi

ulteriore eventuale pretesa, anche di natura risarcitoria, ed a ogni ulteriore compenso e/o indennizzo e/o rimborso, anche in deroga a quanto previsto dall'articolo 1671 cod. civ.

ART. 29 - RICONSEGNA DEGLI SPAZI

Entro 10 (dieci) giorni dalla scadenza contrattuale, il concessionario dovrà rimuovere le proprie apparecchiature e ripristinare lo stato dei luoghi nelle condizioni in cui si trovavano prima della stipula del contratto, pena l'incameramento della cauzione.

A tal proposito, verrà redatto apposito verbale di riconsegna degli spazi, in contraddittorio tra l'Amministrazione e il concessionario.

Eventuali danni riscontrati alla struttura e/o agli impianti, dovuti ad imperizia, incuria o mancata manutenzione, saranno oggetto di valutazione economica; le spese per il ripristino saranno addebitate interamente al concessionario, attraverso l'incameramento, totale o parziale, della garanzia fideiussoria prestata, fatto salvo il diritto dell'Amministrazione al risarcimento degli eventuali maggiori danni riscontrati.

Lo svincolo della garanzia fideiussoria o deposito cauzionale sarà effettuato dopo gli adempimenti finalizzati ad accertare la consistenza e lo stato di manutenzione dei beni in restituzione (e comunque entro 30 giorni dalla scadenza contrattuale e dall'effettiva cessazione del servizio). Il concessionario, alla scadenza contrattuale, non avrà titolo ad esigere alcun indennizzo o buonuscita. Nel caso in cui il concessionario non rispettasse i tempi di restituzione degli spazi, l'Amministrazione applicherà le penali previste all'Art. 23 del presente Capitolato.

ART. 30 - TUTELA DELLA PRIVACY e TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

I dati raccolti saranno trattati ai sensi del Regolamento UE 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 "relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (Regolamento generale sulla protezione dei dati)" e del d.lgs. n. 196/2003 e s.m.i., esclusivamente nell'ambito della gara regolata dal presente disciplinare.

L'informativa e i dati di contatto del Responsabile della protezione dei dati personali designato dell'Università ai sensi dell'art. 37 del suddetto Regolamento UE 2016/679, sono disponibili all'indirizzo: <https://www.unicampania.it/index.php/privacy>

ART. 31 - SPESE CONTRATTUALI

Sono a carico dell'Impresa appaltatrice tutte le spese inerenti al contratto, di bollo e quelle di registrazione in caso d'uso, dovute secondo le norme vigenti.

ART. 32 - CONTROVERSIE

Per le controversie di qualsiasi natura e genere che dovessero sorgere in ordine al presente concessione, è competente in via esclusiva il Foro di Santa Maria Capua Vetere (CE).

ART. 33 – NORMATIVA di RIFERIMENTO

Per quanto non espressamente previsto nel presente capitolato, il contratto sarà disciplinato dal D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i..